

REGOLAMENTO

per lo svolgimento delle funzioni di bonifica nel comprensorio n. 32 Val di Chiana senese
redatto ai sensi dell'articolo 53, comma 7 della
legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica)

Art. 1

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina delle funzioni consortili per lo svolgimento delle attività di bonifica nel comprensorio n. 32 Val di Chiana senese, attribuite con deliberazione del Consiglio regionale 10 novembre 2004, n. 138 alla Comunità montana del Cetona.

2. Oggetto del regolamento sono le attività ed i compiti, attribuiti dalla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica) e successive modificazioni e dalla legislazione vigente in materia di difesa del suolo, regimazione delle acque, tutela dell'ambiente e delle sue risorse naturali, ai consorzi di bonifica così come dalla stessa l.r. 34/1994 identificati. Tali attività e compiti sono espletati dalla Comunità montana del Cetona d'intesa ed in collaborazione con i comuni facenti parte del comprensorio di bonifica.

3. In particolare la Comunità montana provvede:

a) ad elaborare, sentiti gli enti competenti per territorio, il piano generale di bonifica, nonché a contribuire alla predisposizione dei programmi regionali di cui agli articoli 8 e 33 della l.r. 34/1994;

b) alla progettazione e, su concessione della Provincia di Siena, ente delegato, all'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica, di difesa del suolo e di sistemazione idraulica, di regimazione idrogeologica ed assetto del territorio di competenza statale o regionale, nonché alla progettazione ed esecuzione di altre opere pubbliche attinenti i propri fini istituzionali, fatte salve le competenze della Regione secondo quanto previsto dall'articolo 12, lettera b) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e successive modifiche;

c) alla prevenzione del rischio idraulico sui corsi d'acqua ricadenti nel comprensorio consortile mediante:

1) manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, dei corsi d'acqua naturali, delle opere idrauliche di III, IV e V categoria, ad esclusione di quanto previsto dalla l.r. 91/1998;

2) azioni di monitoraggio ambientale;

3) segnalazione delle calamità naturali e collaborazione per la formulazione, insieme agli altri soggetti competenti e nelle forme previste dalla legge, dei piani di protezione civile e loro attuazione;

d) alla collaborazione con gli altri enti locali su problematiche inerenti l'utilizzo del territorio anche mediante le attività di progettazione, direzione ed esecuzione di opere e lavori, su concessione degli stessi enti;

e) alla manutenzione dei corsi d'acqua all'interno dei centri abitati su accordo con i soggetti competenti ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 91/1998;

f) alla progettazione ed esecuzione, per incarico degli interessati, delle opere di competenza privata di interesse comune a più fondi ovvero, nei casi di cui all'articolo 42, comma 3 della l.r. 34/1994, in sostituzione dei medesimi, nonché di quelle comunque necessarie a garantire il buon regime delle acque affinché non venga recato pregiudizio allo scopo per il quale furono eseguite le opere di bonifica;

g) ad esercitare le funzioni dei consorzi idraulici di difesa e di scolo, ai sensi dell'articolo 59 della l.r. 34/1994;

h) all'assistenza della proprietà consorziata per l'attuazione degli interventi di miglioramento fondiario;

i) alla vigilanza sull'adempimento, da parte di soggetti obbligati a norma di legge, delle direttive del piano generale di bonifica;

l) a svolgere, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione, le funzioni attribuite in materia di opere idrauliche, ad eccezione di quelle di II categoria, di competenza delle province, ivi compresa la vigilanza sulle opere idrauliche e di bonifica, ai sensi del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei territori paludosi) e del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), nonché il rilascio di concessioni, licenze e permessi ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 34/1994 nell'ambito delle funzioni attribuite o delegate;

m) a promuovere la partecipazione dei proprietari degli immobili ricadenti all'interno del comprensorio allo svolgimento delle attività, anche esaminando le proposte, le istanze o le petizioni prodotte dagli stessi e a fornire adeguata informazione ai consorziati sui lavori effettuati e sul ruolo di contribuenza.

Art. 2

Ambito Territoriale

1. La Comunità montana del Cetona opera nel comprensorio di bonifica n. 32 Val di Chiana senese, identificato con deliberazione del Consiglio regionale 15 ottobre 1996, n. 315 (Delimitazione dei comprensori di bonifica e individuazione delle province competenti, l.r. 34/1994, articolo 5 e articolo 11);

2. Il comprensorio ha una superficie totale di 47.469 ettari ricadenti nelle province di Siena (40.323 ettari) ed Arezzo (7.146 ettari). In particolare i comuni facenti parte del comprensorio sono: Montepulciano, Chianciano Terme, Sinalunga, Torrita di Siena, Chiusi, Rapolano Terme, Trequanda, Asciano, Cortona, Lucignano e Monte S. Savino.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite di bonifica, difesa e regimazione idraulica, la Comunità montana istituirà all'interno del proprio bilancio un apposito centro di costo per la gestione di tali attività con specifici capitoli di entrata e di uscita a pareggio, separati dai capitoli riguardanti le restanti attività dell'ente. In particolare dovranno essere regolamentate le seguenti possibili fonti di finanziamento:

a) fondi pubblici (europei, statali, provinciali, regionali, comunali e della comunità montana) per il finanziamento di interventi di realizzazione di nuove opere e di manutenzione di opere a carico pubblico;

- b)** proventi dalla contribuenza ordinaria di bonifica per manutenzione ed esercizio opere e quota parte finanziamento dell'attività consortile;
- c)** proventi dalla contribuenza straordinaria di bonifica per la realizzazione, manutenzione (ordinaria e straordinaria) ed esercizio di opere a carico privato;
- d)** proventi da privati ed enti pubblici a copertura della spesa per manutenzione (straordinaria e ordinaria) opere idrauliche classificate in III, IV e V categoria, quota parte finanziamento dell'attività consortile;
- e)** proventi pubblici e privati per lo svolgimento delle altre attività consortili previste.

Art. 4

Criteria per il riparto della contribuenza

1. Per i tributi riferiti all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) la spesa a carico della proprietà consorziata per la realizzazione, la manutenzione, l'esercizio delle opere di competenza privata e le spese di funzionamento, nonché quelle relative alle altre finalità del consorzio, sempre di competenza privata, è ripartita, in ragione dei benefici, sulla base di apposito piano di classifica.

Nella valutazione del beneficio finale oltre a quanto previsto dalle disposizioni di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), il piano di classifica terrà conto anche di quanto prevede l'articolo 18 del r.d. 523/1904 e quanto disposto dalla l.r. 34/1994.

2. Per la riscossione dei ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, la Comunità montana del Cetona procederà nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente legislazione.

3. I piani di classifica sono sottoposti all'approvazione della provincia competente, a norma dell'articolo 29 della l.r. 34/1994. .

4. Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere alla Comunità montana che, entro trenta giorni dal ricorso, provvede ad adottare apposito motivato provvedimento che sarà inviato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato.

5. Il ricorso non sospende l'esecutività del ruolo.

Art. 5

Forme di partecipazione degli enti pubblici

1. Per garantire l'esercizio delle funzioni di bonifica nelle condizioni di massima intesa ed efficienza la Comunità montana del Cetona promuove forme di concertazione e di consultazione, anche permanenti, con tutti i comuni presenti nel territorio del comprensorio.

2. Al fine di agevolare la concertazione di cui al comma I, la Comunità montana del Cetona promuove un apposito tavolo istituzionale, cui potranno partecipare i rappresentanti dei comuni facenti parte del comprensorio;

3. Gli atti fondamentali inerenti l'attività di bonifica quali il piano generale di bonifica, il piano di classifica, i regolamenti, nonché i programmi d'intervento, sono sottoposti all'esame del tavolo istituzionale, che si esprime in merito.

4. La Comunità montana del Cetona, al fine di rendere più efficaci le forme di partecipazione previste dalla normativa, nonché quelle previste da altri articoli del presente regolamento, si impegna a promuovere azioni di conoscenza delle attività di bonifica mediante l'utilizzo di idonei e moderni mezzi di comunicazione e anche mediante l'invio, a richiesta specifica, di proprie deliberazioni e decreti riguardanti l'attività di bonifica.

Art. 6

Forme di partecipazione dei proprietari degli immobili.

1. Per quanto attiene la partecipazione dei proprietari degli immobili, la Comunità montana, nell'ambito dell'esercizio del proprio potere di autotutela, si impegna ad esaminare le istanze dei consorziati relative ai propri atti su richiesta sottoscritta da almeno l'1 per cento della totalità dei consorziati. In tal caso il Presidente della Comunità montana dovrà convocare la Giunta esecutiva al fine di assumere decisioni in merito agli oggetti precisati nelle suddette richieste.

2. Nella istanze di cui sopra dovranno essere indicati sino a tre nominativi di consorziati e/o esperti delegati dai richiedenti.

3. Tali delegati dovranno produrre relazioni scritte contenenti i motivi dell'istanza e le eventuali proposte che dovranno essere illustrate in sede di seduta della Giunta esecutiva.

4. La comunicazione della convocazione della seduta della Giunta esecutiva dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta di cui sopra e dovrà essere comunicata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno almeno dieci giorni prima anche ai suddetti delegati dei consorziati richiedenti.

5. Le decisioni della Giunta e le successive deliberazioni della Comunità montana sull'istanza dovranno venire integralmente comunicate anche ai delegati dei consorziati richiedenti.

6. Nella fase di adozione o di modifica degli atti fondamentali inerenti all'attività di bonifica, in particolare i regolamenti, il piano generale di bonifica, la determinazione del perimetro di contribuenza, i piani di classifica degli immobili ed i bilanci di previsione annuali, la Comunità montana Cetona garantirà adeguate forme di avviso alla contribuenza e alle associazioni che sul territorio la rappresentano.

7. Nel caso in cui la Giunta debba proporre l'adozione di provvedimenti su argomenti o problemi

che interessino in modo particolare singole zone del comprensorio, il Presidente, dietro

richiesta degli interessati, potrà convocare un'assemblea pubblica dei consorziati iscritti nel catasto consortile di quella zona, dando a tale convocazione adeguata pubblicità.

8. Nell'assemblea sono invitati a partecipare i rappresentanti dei comuni e degli altri enti o associazioni operanti nella zona interessata.

9. La Comunità montana nel deliberare sugli argomenti sottoposti alla consultazione dell'assemblea pubblica dovrà dare atto e motivazione delle proposte eventualmente scaturite dall'assemblea e sinteticamente esporre le ragioni del loro eventuale mancato accoglimento.

Art. 7

Personale

1. La Comunità montana provvede ad individuare la struttura organizzativa da adibire alla gestione dell'attività di bonifica.

Art. 8

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le disposizioni di cui alla l.r. 34/1994.

Art. 9

Norme transitorie

1. La gestione transitoria delle funzioni di bonifica sul comprensorio n. 32 sarà regolata da un'apposita convenzione che la Provincia di Siena e la Comunità montana del Cetona provvederanno a stipulare.

2. La gestione transitoria avrà durata sino al 31 dicembre 2006. Qualora a tale scadenza le parti concordino nel ritenere indispensabile una proroga della stessa per il pieno raggiungimento degli obiettivi, essa, in via eccezionale, potrà essere prorogata per una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi.